

# ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO

*Claudio Monteverdi di Cremona*

*Istituto Superiore di Studi Musicali*



## REGOLAMENTO DIDATTICO DEL BIENNIO Sperimentale DI SECONDO LIVELLO

*Approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 14 novembre 2007*

*Modificato in data 27 novembre 2008*

### SOMMARIO

#### Premessa

- Art. 1. Definizioni
- Art. 2. Crediti formativi
- Art. 3. Requisiti di ammissione ai corsi di studio
- Art. 4. Durata normale dei corsi di studio e conseguimento del diploma accademico
- Art. 5. Obiettivi, attività formative qualificanti e aree disciplinari
- Art. 6. Offerta formativa
- Art. 7. Organizzazione dell'attività didattica
- Art. 7 bis Incarichi didattici
- Art. 8. Organizzazione didattica delle Scuole
- Art. 9. Modalità di ammissione, iscrizione e prosecuzione degli studi
- Art. 10. Riconoscimento di attività formative pregresse
- Art. 11. Modalità di riconoscimento delle altre attività formative
- Art. 12. Frequenza, impegno e lavoro dello studente
- Art. 13. Obblighi relativi alla lingua straniera
- Art. 14. Modalità di svolgimento degli esami
- Art. 15. Modalità di svolgimento della prova finale
- Art. 16. Norme transitorie e finali

#### Premessa

1. Il presente regolamento interno, parte integrante del regolamento d'Istituto, è finalizzato a disciplinare l'attuazione del Biennio sperimentale di II Livello approvato dal MUR-AFAM.
2. Il progetto del suddetto percorso formativo ha i seguenti presupposti:
  - a) un esame di ammissione articolato, per ciascuna Scuola, su una o più prove di adeguato livello;
  - b) frequenza, esami e rilascio del titolo riservato ai soli allievi iscritti;

- c) esami o forme di valutazione coerenti con un'articolazione unitaria del percorso formativo, che assicurino gli standard europei e li arricchiscano orientandoli all'eventuale successivo livello di formazione;
  - d) eventuali attività didattiche di sostegno per il raggiungimento degli obiettivi formativi;
  - e) una prova finale.
3. Il progetto didattico-formativo è finalizzato al conseguimento di una formazione professionale che consenta di accedere al mondo del lavoro con una preparazione generale e specifica adeguata a svolgere con competenza e professionalità la maggior parte delle attività attinenti agli studi compiuti, in linea con gli standard europei.
4. Trattandosi di una nuova sperimentazione di attività formativa, le disposizioni contenute nel presente atto possono essere soggette a mutamento nel corso della sperimentazione e a modifiche che si renderanno necessarie all'entrata in vigore di ulteriori regolamenti didattici emanati dal MUR-AFAM.

## **Art. 1. Definizioni**

1. Si adottano le seguenti definizioni:
  - a) per **attività formativa** si intende ogni attività organizzata o prevista dall'Istituto al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alla produzione artistica, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
  - b) per **offerta formativa** l'insieme delle discipline di insegnamento e delle altre attività formative fornite dall'Istituto Musicale Pareggiato "C. Monteverdi" di Cremona;
  - c) per **corsi di insegnamento** le discipline di insegnamento previste dall'offerta formativa predisposta dall'Istituto;
  - d) per **area disciplinare** un insieme di insegnamenti funzionalmente omogenei e/o affini;
  - e) per **corso di studi** si intende genericamente il corso biennale di II Livello;
  - f) per **percorso formativo** l'insieme degli insegnamenti e delle altre attività formative previsti dal piano di studi e articolato nell'arco di due anni;
  - g) per **Scuola** la denominazione del percorso formativo indicante la specialità interpretativa strumentale o vocale, oppure la disciplina compositiva nella quale viene conseguito il diploma accademico di II Livello;
  - h) per **obiettivi formativi** l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il corso di studi è finalizzato;
  - i) per **credito formativo** la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici delle singole Scuole.

## **Art. 2. Crediti formativi**

1. Al credito formativo corrispondono 25 ore di lavoro per studente. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
2. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto. La valutazione del profitto è comunque espressa mediante un voto, anche per gli insegnamenti che non prevedono esame finale.
3. Agli studenti che al momento dell'iscrizione ne facciano esplicita richiesta possono essere riconosciuti crediti formativi di ingresso in relazione al proprio curriculum di studi o artistico-professionale, secondo le modalità appositamente definite dal Consiglio Accademico.

4. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente ai fini della prosecuzione degli studi in altra Scuola compete alla struttura didattica che lo accoglie, nel rispetto delle normative vigenti anche a livello europeo.

5. Sono riconosciute come crediti formativi anche le conoscenze e abilità professionali maturate in attività formative esterne di adeguato livello svolte nell'arco di tempo dell'iscrizione al Biennio, specie quelle alla cui progettazione e realizzazione l'Istituto abbia concorso.

### **Art. 3. Requisiti di ammissione ai corsi di studio**

1. Per presentare domanda di ammissione al Biennio sperimentale di II livello occorre essere in possesso di un Diploma di Conservatorio o Istituto Musicale Pareggiato congiuntamente a un Diploma di Scuola secondaria superiore o titolo equipollente, oppure di un Diploma Accademico di I livello compreso tra quelli indicati dal MUR nel Decreto 08/10/03, nonché di Laurea o di altro titolo di pari livello anche conseguito all'estero.

2. L'ammissione ai corsi di II livello avviene previo superamento di un esame che verifichi il possesso delle attitudini e delle competenze musicali teoriche e pratiche richieste. L'esame si articola di norma in una prova pratica e un colloquio.

3. Gli studenti di nazionalità straniera, devono inoltre superare una prova che attesti un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

4. La valutazione dell'esame di ammissione è espressa in termini di idoneo / non idoneo. Agli idonei viene inoltre attribuito un voto espresso in trentesimi ai fini della graduatoria di ammissione.

5. L'ammissione è subordinata al numero dei posti disponibili in ragione delle limitazioni eventualmente deliberate dal Consiglio Accademico e/o dal Consiglio di Amministrazione.

6. Agli studenti ammessi potranno essere riconosciuti debiti formativi da colmare entro il primo anno accademico, mediante l'adempimento di specifici obblighi formativi aggiuntivi. Gli studenti giudicati idonei per la disciplina caratterizzante ma i cui debiti, a giudizio della commissione esaminatrice, risultassero particolarmente rilevanti in altri settori formativi, potranno essere ammessi a frequentare un anno propedeutico. A tal fine l'Istituto ha facoltà di attivare appositi corsi di insegnamento propedeutici.

7. I programmi didattici di ogni singola Scuola definiscono le competenze richieste per l'ammissione e le modalità della relativa prova.

8. Eventuali attività formative precedentemente sostenute presso altre istituzioni italiane o straniere di pari livello saranno valutate ai sensi del successivo art. 10.

### **Art. 4. Durata normale dei corsi di studio e conseguimento del diploma accademico**

1. Il Biennio Sperimentale di II Livello ha durata normale di due anni. Per conseguire il diploma lo studente deve aver acquisito 120 crediti.

### **Art. 5. Obiettivi, attività formative qualificanti e aree disciplinari**

1. Gli obiettivi formativi qualificanti delle singole Scuole sono descritti nel progetto di sperimentazione approvato dal MUR-AFAM.

2. Le attività formative indispensabili per conseguire gli obiettivi formativi sono raggruppate in sei tipologie:

- a) attività formative relative alla formazione di base;
- b) attività formative caratterizzanti la Scuola;
- c) attività formative affini o integrative, con particolare riguardo alla formazione interdisciplinare;

- d) attività formative autonomamente scelte dallo studente;
  - e) attività formative relative alla preparazione della prova finale e alla verifica della conoscenza della lingua straniera per il conseguimento del titolo di studio;
  - f) altre attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro.
3. Le aree disciplinari verranno definite all'entrata in vigore di ulteriori regolamenti didattici emanati dal MUR-AFAM.

#### **Art. 6. Offerta formativa**

1. Il quadro generale delle attività formative per ciascun A.A., inclusi i crediti assegnati a ciascuna attività e i programmi didattici di ogni singola Scuola, viene predisposto dal Consiglio Accademico dopo aver valutato le proposte di docenti e Dipartimenti acquisito il parere del Collegio dei Professori.
2. Le proposte relative all'attivazione di nuove Scuole o corsi di insegnamento, così come le proposte relative ad attività didattiche integrative, progetti di ricerca o iniziative di produzione artistica, devono essere presentate con le modalità ed entro i termini fissati annualmente dal Consiglio Accademico.
3. L'attivazione di ciascuna Scuola o corso di insegnamento del Biennio sperimentale è subordinata al numero di iscrizioni in ragione delle limitazioni eventualmente deliberate dal Consiglio Accademico e/o dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 7. Organizzazione dell'attività didattica**

1. La programmazione e il coordinamento delle attività formative sono effettuati dal Consiglio Accademico. All'entrata in vigore della prevista normativa il Consiglio Accademico provvederà a riesaminare tale materia al fine di definire modalità e criteri oggettivi per la conduzione del Biennio sperimentale.
2. Sarà progressivamente introdotto un servizio di tutorato per gli studenti.
3. Il Direttore individua le modalità con cui l'Istituto rilascerà le certificazioni che, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, attestino il curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

#### **Art. 7 bis Incarichi didattici**

1. L'incarico ai docenti interni viene conferito sulla base delle proposte formulate dai docenti stessi e approvate dal Consiglio Accademico.
2. Il reclutamento dei docenti esterni viene effettuato mediante la valutazione delle referenze accademico professionali da parte dell'Istituzione e approvato dal Consiglio Accademico.
3. Gli incarichi didattici di cui ai commi 1 e 2 vengono assegnati dal Direttore ai docenti prima dell'inizio di ogni Attività formativa.

#### **Art. 8. Organizzazione didattica delle Scuole**

1. Il programma didattico di ogni Scuola determina in particolare:
  - a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione della tipologia delle attività formative anche in riferimento alle aree disciplinari che verranno definite;
  - b) le modalità della prova di ammissione;
  - c) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa, nonché, relativamente agli insegnamenti per i quali lo si reputi necessario, le caratteristiche e le modalità della prova finale.

2. Nei piani di studio del Biennio sperimentale potranno essere mutuati insegnamenti già in essere presso l'Istituto che rispettino gli obiettivi previsti dai rispettivi percorsi formativi. Lo stesso dicasì per le discipline musicali d'insieme nelle quali, fatto salvo il rispetto degli obiettivi formativi propri del Biennio, potranno essere coinvolti studenti iscritti anche a corsi del vecchio ordinamento.
3. Per gli esami che prevedono più annualità, ciascuna annualità si intende propedeutica all'annualità successiva.

#### **Art. 9. Modalità di iscrizione e prosecuzione degli studi**

1. L'iscrizione al primo anno di corso avviene a seguito del positivo esito dell'esame di ammissione di cui all'art. 3, compatibilmente con i posti disponibili ai sensi del comma 6 del suddetto art. 3.
2. Non è possibile iscriversi ad anni diversi dal primo.
3. Gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso in attesa di sostenere la prova finale e/o eventuali esami di profitto nella sessione invernale, di norma, non hanno diritto a frequentare ulteriori lezioni. Tuttavia, gli studenti che all'inizio del nuovo A.A. necessitino di lezioni supplementari per insegnamenti di carattere individuale o semi-collettivo, dietro versamento della prima rata della retta, potranno usufruire di lezioni aggiuntive senza pregiudicare la possibilità di diplomarsi regolarmente nella sessione invernale.
4. Gli studenti diplomandi iscritti a un corso di II livello, possono iscriversi ad altra Scuola del medesimo livello (previo superamento della relativa prova di ammissione), a condizione di conseguire il primo diploma entro la sessione invernale dell'A.A. precedente. In caso di mancato conseguimento del diploma, l'iscrizione decade e l'eventuale attività didattica svolta nel I semestre del nuovo A.A. viene congelata in attesa dell'eventuale successiva iscrizione. La prova di ammissione superata costituisce titolo valido per l'eventuale iscrizione al solo A.A. successivo. La quota di iscrizione già versata verrà considerata valida per l'eventuale iscrizione al successivo A.A., fermo restando il diritto dello studente di richiederne la restituzione. In nessun caso è consentito sostenere esami di profitto della nuova Scuola prima del conseguimento del primo diploma.
5. Lo studente che non consegua il diploma accademico entro la terza sessione (invernale) dell'ultimo anno di corso del proprio percorso formativo, può iscriversi all'A.A. successivo in qualità di studente fuori corso. La quota di iscrizione per gli studenti fuori corso non frequentanti o frequentanti solo insegnamenti di carattere collettivo, è ridotta nella misura stabilita annualmente dagli organi di governo. Gli studenti che necessitino di ulteriori lezioni individuali o semicollettive sono tenuti a versare l'intera quota di iscrizione. All'atto dell'iscrizione, lo studente fuori corso è tenuto a dichiarare se e quali insegnamenti intende frequentare nel successivo Anno Accademico.
6. Gli studenti che non abbiano conseguito il diploma entro la sessione invernale dell'ultimo anno di corso del proprio percorso formativo possono iscriversi tardivamente come studenti fuori corso entro il 30 aprile. Detti studenti potranno sostenere la prova finale a partire dalla sessione estiva di diplomi.
7. Agli studenti fuori corso del Biennio di secondo livello è consentito frequentare insegnamenti di carattere individuale o semicollettivo per non più di un Anno Accademico.

#### **Art. 10. Riconoscimento di attività formative pregresse**

1. Gli studenti iscritti al Biennio possono chiedere, nei limiti previsti dal proprio percorso formativo, il riconoscimento delle attività formative o degli esami già sostenuti presso un Conservatorio di musica, IMP o Università o altra Istituzione formativa italiana o straniera di pari livello.
2. Oltre al riconoscimento degli eventuali crediti di ingresso, ai sensi dell'art. 2 comma 3, in caso di attività formative valutabili come equipollenti in termini di crediti e di contenuti a quelle previste

dal piano di studi dello studente, le votazioni degli eventuali esami già superati, purché espresse in trentesimi, potranno essere inserite nel computo del voto finale.

3. Le modalità del riconoscimento dei crediti, compatibilmente con il piano di studi, vengono stabilite dal Consiglio Accademico sulla base della documentazione prodotta dallo studente. È fatta salva la facoltà del Consiglio Accademico, qualora lo ritenesse necessario, di richiedere l'accertamento, secondo opportune modalità, dell'effettivo possesso delle competenze individuali acquisite.

#### **Art. 11. Modalità di riconoscimento delle altre attività formative.**

1. Lo studente può acquisire crediti mediante altre attività formative di cui all'art. 2 comma 5, che dovranno essere incluse nel piano di studi annuale e corredate da idonee attestazioni. Dette attività, previo esame delle relative attestazioni, vengono valutate periodicamente dal Consiglio Accademico che provvede all'attribuzione degli eventuali crediti formativi riconosciuti.

2. Lo studente è tenuto ad allegare alla domanda di riconoscimento dei suddetti crediti, un curriculum, ordinato cronologicamente per tipologia di attività, documentante le attività svolte nel periodo di riferimento utili per il conseguimento dei crediti. Il curriculum deve contenere anche un elenco dettagliato della documentazione inclusa e riportare, per ogni voce dell'elenco, il monte ore indicativo di specifico impegno dello studente. Elenco e Curriculum devono essere sottoscritti con firma autografa dello studente.

3. Possono dar luogo a crediti come "altre attività formative" le seguenti attività:

- a) discipline di Conservatorio, o esterne di livello universitario, attinenti la Scuola frequentata e non incluse nel piano di studio, per le quali lo studente abbia conseguito una valutazione positiva o abbia superato il corrispondente esame;
- b) elaborati, produzioni, lavori, repertorio realizzati, nell'ambito dell'attività formativa interna, oltre i normali programmi di studio e d'esame (su attestazione del docente);
- c) attività musicale esterna (su documentazione);
- d) positiva partecipazione a concorsi, master-class, seminari, ecc. (su attestazione);
- e) attività correlata a tirocini formativi, oltre agli obblighi previsti nel piano di studio (su documentazione);
- f) collaborazione con orchestre, cori e le formazioni di musica d'insieme oltre agli obblighi previsti nel piano di studio (su attestazione);
- g) collaborazione a iniziative di ricerca o produzione organizzate dall'Istituto (su attestazione).

4. La Commissione per la valutazione delle altre attività formative opera sulla base di criteri predefiniti ed è formata da tre docenti, di cui almeno uno in rappresentanza della Scuola frequentata dallo studente. La Commissione stabilisce prioritariamente se la documentazione prodotta dal singolo studente consenta di riconoscere un'attività pari o superiore ai crediti previsti. In caso affermativo oltre a riconoscere i crediti, assegna una valutazione in trentesimi correlata alla qualità e tipologia dell'attività svolta; diversamente segnala allo studente la necessità di integrare le attività documentate.

#### **Art. 12. Frequenza, impegno e lavoro dello studente.**

1. Salvo specifiche disposizioni incluse nei programmi didattici delle singole Scuole, tutti gli insegnamenti prevedono le seguenti modalità:

- a) numero minimo obbligatorio di presenze degli studenti ai vari corsi di insegnamento, comunque non inferiore all'80 per cento delle lezioni previste per ciascun corso di insegnamento, fatti salvi gli obblighi per le discipline musicali d'insieme e le eventuali deroghe che i singoli docenti potranno prevedere sotto la loro diretta responsabilità;
- b) per le attività didattiche curricolari la continuità del lavoro dello studente è attestata dal singolo docente del corso di insegnamento ed è necessaria per lo svolgimento degli esami;

- c) per le attività di musica d'insieme, da camera, coro, orchestra e affini, e per tutte le attività che prevedono una pubblica esibizione dello studente (svolgimento di concerti, saggi, ecc.) non sono ammesse deroghe all'obbligo di frequenza.
2. Gli studenti che al completamento del proprio percorso formativo non abbiano assolto gli obblighi di frequenza previsti, per conseguire il diploma dovranno assolvere detti obblighi iscrivendosi come studenti fuori corso.

#### **Art. 13. Obblighi relativi alla lingua straniera**

1. La valutazione della conoscenza di una lingua straniera comunitaria è effettuata con una o più verifiche o esami. Possono essere presi in considerazione, anche a fini sostitutivi degli esami, eventuali diplomi, attestati o certificazioni rilasciati da Università, istituzioni e scuole pubbliche o legalmente riconosciuti prodotti dallo studente.
2. Gli studenti stranieri sono sottoposti alla verifica di un'adeguata conoscenza della lingua italiana: in caso negativo viene loro attribuito un debito formativo da compensare nell'arco dell'intero ciclo di studio con l'obbligo di frequenza di un corso di Lingua Italiana per stranieri ed il superamento dei relativi esami.

#### **Art. 14. Modalità di svolgimento degli esami**

1. Gli appelli d'esame si svolgono, di norma, in tre sessioni per anno. Per particolari motivi connessi alla didattica, alla logistica e/o a una più efficace distribuzione temporale delle verifiche, possono essere programmati anche appelli straordinari d'esame.
2. Gli esami e le verifiche possono essere svolti in forma di esecuzione musicale, colloquio, prova scritta eventualmente in clausura, o secondo ulteriori modalità approvate dal Consiglio Accademico.
3. Le Commissioni d'esame sono nominate dal Direttore (che ne può far parte) e includono, salvo gravi e comprovati motivi, il docente dello studente esaminato. Ogni commissione è formata di norma da tre docenti della stessa disciplina, o di disciplina tradizionalmente affine, o di specifica e comprovata competenza in materia. Della commissione possono far parte anche cultori della materia di chiara fama esterni all'Istituto.
4. Per ogni esame la valutazione del profitto individuale dello studente è espressa in trentesimi, con eventuale lode, mediante voto unico. La lode, per essere assegnata, deve essere accolta all'unanimità dalla Commissione.
5. La Commissione dell'esame di ammissione, per ogni singola Scuola, è formata da almeno tre docenti di cui almeno uno di discipline caratterizzanti e uno di discipline di base.
6. È facoltà dell'esaminando di ritirarsi dall'esame o di rifiutare il voto con possibilità di ripetere l'intero esame nelle sessioni successive. In caso di rifiuto, per le materie di insieme, l'Istituto non si fa carico della ricostituzione dell'organico.

#### **Art. 15. Modalità di svolgimento della prova finale**

1. La prova finale ha la funzione di mettere in luce le competenze acquisite e le peculiarità del candidato emerse durante il percorso formativo. Se la prova finale è costituita da un'esecuzione musicale, il programma dell'esecuzione, concordato con il docente della relativa disciplina (relatore) e di durata compresa tra i 50 e i 70 minuti, deve essere corredato da un elaborato scritto che approfondisca i contenuti di tale programma dal punto di vista storico e teorico-analitico, controfirmato dal relatore, e consegnato alla Segreteria didattica almeno 20 giorni prima dell'esame.

Se la prova finale riguarda una materia teorica o teorico-tecnica, l'elaborato (tesi scritta, supporto multi-mediale, etc.) deve essere consegnato alla Segreteria didattica almeno 20 giorni prima dell'esame, in tre copie di cui almeno una controfirmata dal relatore.

In caso di lavori a carattere multidisciplinare può essere prevista la partecipazione di uno o più correlatori, anche esterni.

2. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i crediti del proprio percorso formativo.

3. Il programma della prova finale, concordato con il docente relatore, e l'elaborato scritto devono essere depositati presso la Segreteria didattica almeno 15 giorni prima della data d'inizio della sessione di diploma.

4. La Commissione della prova finale è formata da un numero dispari di componenti (almeno 5). La Commissione è presieduta dal Direttore o da un suo delegato e deve comprendere il docente dell'area disciplinare scelta per la prova finale e almeno un docente di riferimento della Scuola frequentata. Le Commissioni sono costituite con nomina del Direttore, assicurando una trasversalità di rappresentanza ai diversi dipartimenti. Il Direttore può nominare nelle Commissioni cultori della materia, di chiara fama, anche non appartenenti al corpo docente dell'Istituto.

5. Il voto finale è espresso in centodelimi, con eventuale lode. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodelimi, delle votazioni conseguite nell'intero percorso formativo, con la seguente distribuzione:

- |   |     |
|---|-----|
| a) attività formative di base   | 15% |
| b) attività formative caratterizzanti   | 75% |
| c) attività formative affini o integrative + attività formative scelte dallo studente | 10% |

La verifica della conoscenza di una lingua straniera comunitaria non incide sul voto finale.

La media ponderata dei voti può essere integrata dalla Commissione per un punteggio non superiore a 5/110.

La lode, per essere assegnata, deve essere accolta all'unanimità dalla Commissione.

#### **Art. 16. Norme transitorie e finali**

1. Per la durata della sperimentazione, l'Istituto Musicale Pareggiato assicura il mantenimento dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli secondo gli ordinamenti didattici tradizionali e disciplina altresì la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di studio sperimentali.

2. Il presente regolamento viene deliberato in via transitoria dal Consiglio Accademico presieduto dal Direttore fino all'entrata in vigore di ulteriori normative che verranno emanate dal MUR-AFAM.